

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 302

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI

Presentata il 26 luglio 1968

Disposizioni in favore del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sentiamo il bisogno, dopo che soltanto per questioni di tempo non si è potuto procedere nella passata Legislatura alla completa approvazione da parte del Parlamento di un analogo provvedimento di legge, della cui giustezza e necessità sono tutti profondamente convinti, di presentare per gli impiegati statali ex combattenti, ora che il Governo per delega legislativa deve entro il 31 dicembre 1968 procedere al riassestimento delle carriere e delle retribuzioni per il personale statale, la presente proposta di legge che vuole essere un atto di piena giustizia in favore di una particolare e meritevole categoria, la quale per aver compiuto il proprio dovere in guerra ha subito poi notevoli danni agli effetti della carriera.

A favore di determinate categorie di dipendenti statali che a causa di ingiusti impedimenti e vessatorie discriminazioni furono a suo tempo danneggiati nel loro regolare sviluppo di carriera, vennero già da tempo approvate e applicate disposizioni eccezionali riparatorie dei danni arrecati: vedi le facilitazioni concesse ai dipendenti statali perseguitati politici e per motivi razziali, ai trentanovisti.

Alcune agevolazioni poi previste dalle norme della presente proposta sono altresì già operanti in favore di personale ex combattente dipendente da alcune Amministrazioni statali: esempio dipendenti delle ferrovie dello Stato, personale direttivo e docente del-

la Scuola di ogni ordine e grado (articolo 1 della presente proposta).

Principi di giustizia di ordine costituzionale ci spingono ad approvare a favore del personale ex combattente disposizioni di legge che consentano loro di trovarsi finalmente su un piano di perfetta eguaglianza con gli altri dipendenti, i quali, subito dopo il periodo post-bellico, usufruirono a più riprese di numerose deroghe agli ordinamenti della carriera, deroghe di cui non poterono avvalersi i combattenti perchè non avevano avuto ancora il tempo di reinserirsi completamente nella vita civile e di maturare i titoli e l'anzianità di servizio necessaria per beneficiare delle eccezionali disposizioni ora menzionate.

Al fine quindi di attuare giustizia per i dipendenti ex combattenti occorre anzitutto annullare l'anomala situazione di inferiorità di carriera nella quale essi sono venuti a trovarsi nei confronti dei più fortunati colleghi; ed è per questo motivo che, riallacciandomi a tutte le passate proposte in favore di questa categoria, noi vi sottoponiamo la presente proposta, contenente norme idonee ad una soddisfacente riparazione dei danni di carriera subiti dal personale ex combattente statale.

I benefici che le norme di questa proposta arrecano al personale ex combattente non comportano per lo Stato che un parziale onere finanziario, sia perchè il beneficio della promozione in soprannumero è concesso al-

l'atto del collocamento a riposo, sia perchè, anche se ciò solo per un periodo limitato a cinque anni, ad ogni promozione conferita, a norma dell'articolo 3, corrisponde un anticipato collocamento a riposo e la soppressione di un posto nella qualifica iniziale del ruolo organico di ciascuna carriera a cui appartiene il beneficiario.

Inoltre la diluizione nel tempo di tale onere, fa sì che esso possa essere sopportato facilmente dai bilanci delle varie amministrazioni statali, con leggerissimi ritocchi ai bilanci stessi.

La citata norma dell'articolo 3, favorendo il collocamento a riposo anticipato del personale ex combattente, contribuisce altresì a risolvere il grave problema, giustamente avvertito, della pesantezza dei ruoli anche per il personale non combattente.

Questa norma, insieme con quella di cui all'articolo 1, per il quale l'attribuzione del beneficio in esso previsto lascia invariata la posizione in ruolo occupata dal beneficiario, serve a fugare i paventati pericoli, forse connessi alle precedenti proposte, per cui ai benefici concessi ai dipendenti ex combattenti debbano per forza corrispondere correlativi danni al personale non combattente. Che ciò non sia, lo dimostrano i menzionati due articoli (Articoli 1 e 3).

Onorevoli colleghi, questo è tutto: la speranza è ora che il Parlamento, approvando la presente proposta, voglia rendere finalmente giustizia a chi, dopo aver speso le proprie migliori energie al servizio della Nazione, attende ancora adesso un doveroso atto di giustizia e di riconoscimento per il dovere compiuto.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata, possono chiedere una sola volta, fermo restando la posizione in ruolo acquisita, la valutazione di due anni, o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima immisione in ruolo, ai fini della retrodatazione ai soli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, senza diritto a competenze arretrate, della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, verrà conferita di ufficio, con decorrenza dal giorno antecedente alla data del collocamento a riposo, a domanda o per raggiunti limiti di età, la qualifica superiore in soprannumero, purché nei tre anni precedenti abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo.

ART. 3.

I dipendenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo anticipato. A detto personale è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di otto anni, o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di dieci anni nella qualifica superiore, conseguibile ai sensi del precedente articolo 2.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 4.

Al personale di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la massima qualifica della tabella di appartenenza, o che tale qualifica consegua in normali scrutini di promozione, vengono attribuiti, all'atto del collocamento a riposo, quattro scatti sullo stipendio dato in godimento, da valere ai soli fini della liquidazione della pensione.